



Istituto Comprensivo “NOSSIDE - PYTHAGORAS”

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale

Via Salita Aeroporto, s.n.c. - 89131 Reggio Calabria - Tel. e fax: 0965/643271

Cod. Ministeriale: **RCIC86900V** - Cod. Fisc.: **92081130806** - Cod. Fatturazione Elettronica: **UFUMT3**

Peo: rcic86900v@istruzione.it - Pec: rcic86900v@pec.istruzione.it - Sito Web: www.nossidepythagoras.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NOSSIDE - PYTHAGORAS"-REGGIO CALABRIA
Prot. 0004673 del 12/09/2022
IV (Uscita)

Reggio Calabria, 12/09/2022

**Alle famiglie degli alunni
della scuola Secondaria di primo grado**

**Al personale docente
della scuola Secondaria di primo grado**

Al Sito web

OGGETTO: Criteri di deroga al limite delle assenze per la validità dell’anno scolastico - Scuola Secondaria di primo grado – a.s. 2022/2023.

Come è noto nella scuola Secondaria di primo grado, ai sensi dell’art. 5, c. 1 del D.Lgs. 62/2017 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, ai fini della validità dell’anno scolastico per la valutazione finale degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato,

Le motivate deroghe sono deliberate dal Collegio dei Docenti (art. 5, c. 2 del richiamato decreto), riconosciute per casi eccezionali e se congruamente documentati, a condizione tuttavia, che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa; di fatto, l’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo.

Il monte ore annuale, giova precisare, è ottenuto moltiplicando per 33 il monte ore settimanale previsto per ogni indirizzo di studio e il limite massimo delle ore di assenza ammesso per la validità dell’anno scolastico risponde a quanto riportato tabella seguente.

OFFERTA FORMATIVA	MONTE ORE ANNUALE	ORE MASSIME DI ASSENZA
<i>Indirizzo ordinario (30 ore)</i>	990 (957*)	247 (239*)
<i>Indirizzo musicale (32 ore)</i>	1056 (1023*)	264 (256*)
<i>Tempo prolungato (36 ore)</i>	1188 (1155*)	297 (289*)

*alunni che non si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) né delle Attività Alternative alla Religione Cattolica (AARC)

Ciò premesso, sono considerate ore di assenza:

- le entrate in ritardo a partire dalla seconda ora di lezione (resta fermo che persistenti e diffusi ritardi anche alla prima ora di lezione, allor quando non giustificabili, sono da tenere in debita considerazione nell'ambito del più ampio processo di valutazione dell'apprendimento e del comportamento dell'allievo);
- le uscite anticipate per le ore immediatamente successive e residuali rispetto a quella di uscita;
- le mancate partecipazioni alle attività di ampliamento ed arricchimento dell'offerta formativa in orario curriculare, ivi comprese quelle relative alle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione.

Si precisa che non vengono computate come assenze quelle relative agli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono, per periodi temporalmente rilevanti, attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura.

Il Consiglio di classe prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti, procede all'esame delle singole situazioni legate ad un eventuale mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato. Gli alunni per i quali risulta raggiunto il limite minimo di frequenza vengono ammessi dal Consiglio di classe alle successive operazioni di valutazione e scrutinio. Gli alunni per i quali viene rilevato il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza saranno ammessi alle successive operazioni solo se il Consiglio stesso accerterà che sussistono le seguenti due condizioni:

- a) opportuna documentazione per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza (la documentazione utile al riconoscimento delle deroghe dovrà essere depositata agli atti della scuola in concomitanza con il verificarsi della condizione ostativa alla frequenza ovvero immediatamente alla risoluzione della stessa).
- b) possibilità di procedere alla valutazione in tutte le discipline.

Nella seduta del Collegio dei Docenti del 12/09/2022, i criteri di deroga sono stati aggiornati ed integrati, tenuto conto, altresì, di eventuali recrudescenze dell'infezione da SARS-CoV-2, fatte salve nuove e successive determinazioni normative che ne presuppongono un ulteriore aggiornamento in itinere.

Le deroghe in parola sono appresso elencate:

- Assenze per motivi di salute:
 1. Assenze continuative per gravi e comprovati motivi di salute
 2. Ricovero ospedaliero
 3. Visite specialistiche ospedaliere o day hospital
 4. Terapie e/o cure programmate e documentabili
- Assenze per motivi di famiglia:
 1. Gravi e documentati motivi di famiglia (gravi patologie, lutti dei familiari entro il II grado)
 2. Assenze (sino a 15 giorni) di alunni stranieri dovuti a rientri nel paese di origine
 3. Visita a genitori reclusi
- Assenze per motivi personali:
 1. Pratica sportiva agonistica organizzata da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
 2. Adesione a confessioni religiose nel rispetto di intese che considerano il sabato come giorno di riposo
- Assenze legate all'infezione da Sars-CoV-2:
 1. Assenze connesse a sintomatologia sospetta da Covid-19, nelle more dell'esito del tampone purchè desumibile da certificazione medica.
 2. Altri motivi di carattere straordinario, purchè documentabili.

Ai casi di quarantena/isolamento domiciliare, potrà essere garantita la didattica digitale integrata secondo le modalità di cui al “Piano per la didattica digitale integrata” adottato da questa Istituzione scolastica, sempre che ammessa dalle vigenti disposizioni di legge.

Non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari.

Resta tra le attribuzioni dei docenti Coordinatori di classe il costante monitoraggio della tenuta aggiornata del registro elettronico nonchè la verifica, per la classe di competenza, che lo stesso sia stato perfezionato secondo le disposizioni di cui alla presente nota, adeguandolo in caso contrario.

Gli stessi docenti informeranno puntualmente e tempestivamente il Dirigente Scolastico circa gli alunni che manifestano frequenze irregolari alle lezioni per i provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Giuseppe Martino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993